

RG n. 20666 /2016



IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE FALLIMENTARE – 2^a CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

- dott.ssa Caterina Macchi presidente rel.
- dott.ssa Amina Simonetti giudice
- dott. Irene Lupo giudice

nel procedimento recante il numero di ruolo sopra indicato, avente ad oggetto la domanda di omologazione del concordato preventivo proposta da

DMAIL GROUP S.P.A.

con sede in MILANO VIA SAN VITTORE 40 rappresentata e difesa dall'avv. JEANTET LUCA e dall'avv. GIANNI FRANCESCO (GNNFNC51B09H199R) VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 20 00184 ROMA; ROMANI MARTINA (RMNMTN82C41G491D) PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO;

NEI CONFRONTI DI

Massa dei creditori della DMAIL GROUP S.P.A.

in persona del Commissario giudiziale, dr. Mario Doni;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

DMail Group s.p.a., società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana s.p.a., ha depositato in data 24 aprile 2015 ricorso ex art. 161 VI comma lf, riservandosi il deposito del piano e della documentazione prevista dall'art. 161 II e III comma lf nel termine che il Tribunale avrebbe assegnato. Alla concessione di termine sino al 10 luglio 2015 ha fatto seguito la tempestiva e motivata richiesta di proroga, autorizzata dal Tribunale sino all'8 settembre 2015; data alla quale la ricorrente ha depositato la propria proposta concordataria definitiva, nelle forme del concordato in continuità aziendale ex art. 186-bis l.f. Nella proposta concordataria la ricorrente ha previsto il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili entro sei mesi dall'omologazione del concordato; il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati per capitale e interessi entro un anno dall'omologazione; il soddisfacimento entro il medesimo termine del creditore ipotecario che ha iscritto garanzia



reale sui cespiti immobiliari, siti in Sieci e in Bomporto, destinati ad essere ceduti; il soddisfacimento dei creditori chirografari, compreso il creditore ipotecario per la parte non soddisfatta in sede di liquidazione dei beni sui quali insiste la garanzia reale, mediante il pagamento dei loro crediti nella misura dell'8,26% entro il medesimo termine di un anno dal decreto di omologazione.

Il piano che sorregge la proposta formulata ai creditori prevede la prosecuzione dell'attività di holding di partecipazioni sociali al vertice di un gruppo di società operative, e trova il suo fulcro in un aumento di capitale in denaro riservato al socio D Holding s.r.l. dell'importo di € 8.000.000,00 già versato nella misura di € 100.000,00 nel giugno 2015 e da versarsi per la differenza - assistita da garanzia - in via condizionata all'omologa della proposta; la società ha inoltre previsto la liquidazione del patrimonio immobiliare.

Il Tribunale ha ammesso DMail Group alla procedura concordataria con decreto del 7 ottobre 2015; la ricorrente ha depositato nei termini assegnati la somma indicata per le spese della procedura.

La garanzia è stata integrata fino a concorrenza dell'ulteriore importo di € 900.000,00 prima del deposito della relazione ex art. 172 lf su sollecitazione del Commissario Giudiziale, all'esito delle rettifiche da questi apportate ai valori dell'attivo e del fabbisogno concordatario. Nella propria relazione il CG ha dato conto degli accertamenti compiuti, della sopraindicata integrazione della garanzia, dell'avvenuto versamento da parte del socio D Holding di ulteriore importo di € 145.000,00 a valere sull'aumento di capitale, nonché dell'avvenuta formulazione da parte di Erre Tre Immobiliare s.r.l. di un'offerta irrevocabile di acquisto per l'immobile di Bomporto per un corrispettivo allineato con il valore di stima indicato dalla ricorrente; ha espresso una favorevole valutazione prognostica circa la realizzabilità del piano. Nel corso dell'adunanza, svoltasi in data 1° febbraio 2016, nessun creditore era presente. Il computo delle espressioni di voto effettuato allo scadere del termine di venti giorni dalla data dell'adunanza ha evidenziato l'espressione di voti favorevoli per l'importo di € 6.015.455,71, e di voti contrari per € 2.487.101,07; considerato che, in forza del disposto del comma IV dell'art. 178 lf da applicarsi *ratione temporis*, i creditori che non hanno fatto pervenire il loro dissenso si ritengono consenzienti, il concordato risulta approvato da creditori che rappresentano complessivi € 27.930.665,26, pari al 91,82%, su un totale di ammessi al voto ammonante a € 30.417.766,33. Il Tribunale ha quindi dichiarato approvato il concordato con decreto del 3 marzo 2016, contestualmente fissando l'udienza del 21 aprile 2016 per il giudizio di omologazione. Il decreto è stato regolarmente notificato ai creditori dissenzienti; nessun creditore ha proposto opposizione.



Nel proprio parere finale il Commissario ha confermato la coerenza con il piano della gestione in continuità di DMail e ha dato conto di alcuni eventi sopravvenuti quali, da un lato, la definizione del contenzioso fiscale in relazione al quale la ricorrente è solidalmente obbligata con la controllata DMedia Commerce s.p.a., cui consegue una riduzione pari a circa € 178.000 del fabbisogno concordatario; d'altro canto è stata evidenziata la sostanziale neutralità, rispetto al piano di DMail Group dell'intervenuta dichiarazione di fallimento delle controllate DMedia Commerce s.p.a. e Buy On Web s.r.l., attesa l'adeguatezza dei fondi rischi già appostati in relazione a tali evenienze. E' inoltre confermato che, come evidenziato dalla società nel ricorso per l'omologazione, sono stati realizzati gli atti societari propedeutici all'esecuzione dell'aumento di capitale; in data 1° marzo 2016 la società ha inviato a Consob tutta la documentazione funzionale alla redazione del prospetto informativo, ed il 24 marzo 2016 il Consiglio di amministrazione, esercitando la delega conferita dall'assemblea il precedente 26 novembre 2015, ha deliberato l'aumento nei termini indicati nel piano, subordinandone l'efficacia all'omologazione.

In forza di tali elementi il Tribunale, verificata la regolarità di svolgimento della procedura e ritenute condivisibili le valutazioni del Commissario Giudiziale come ribadite nel parere depositato ex art. 180 lf, omologa il concordato proposto da DMail Group s.p.a.

Non si procede alla nomina del liquidatore, trattandosi di concordato in continuità ex art. 186-bis l.f. All'esecuzione della proposta provvederà il legale rappresentante della società, sotto il controllo del commissario giudiziale e del giudice delegato, secondo le modalità specificate in dispositivo.

PQM

1. omologa il concordato preventivo proposto da Dmail Group s.p.a.;
2. dispone che Dmail Group s.p.a. depositi in cancelleria ogni tre mesi una relazione, corredata dal parere del commissario giudiziale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari in entrata ed uscita e che, eseguito integralmente il concordato, depositi la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziale;
3. autorizza il commissario giudiziale ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione diretta dell'attività di impresa, e conferisce per tutta la durata della procedura al commissario facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente;



4. dispone che il legale rappresentante della società provveda a ripartire tra i creditori concorsuali, il più presto possibile, le somme realizzate, sulla base di appositi piani di riparto, vistati dal commissario giudiziale, fatta salva l'eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il commissario giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;

5. dispone che entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il predetto legale rappresentante depositi in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del C.G. e alla sua attestazione circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;

6. il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario stesso indicata al punto precedente;

7. il commissario giudiziale riferirà sollecitamente al giudice delegato l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie;

8. resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria o utile nella fase di attuazione del concordato;

9. dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 lf e sul sito internet www.tribunale.milano.it

Così deciso in Milano il 21/04/2016 .

Il presidente est.
(dr.ssa Caterina Macchi)

